

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che raffigura un motivo a quadri nei colori grigio scuro, grigio chiaro, beige e rosso scuro, per prodotti delle classi 18, 24 e 25

Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), in combinato disposto con l'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, atteso che il marchio comunitario di cui trattasi sarebbe distintivo, nonché violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto dei numerosi argomenti di fatto e di diritto presentati dalla ricorrente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo che raffigura un motivo a quadri nei colori nero, grigio, beige e rosso scuro, per prodotti delle classi 18, 24 e 25.

Decisione dell'esaminatore: diniego della registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), in combinato disposto con l'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, atteso che il marchio comunitario di cui trattasi sarebbe distintivo, nonché violazione degli artt. 75 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto dei numerosi argomenti di fatto e di diritto presentati dalla ricorrente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 10 agosto 2010 — Fraas/UAMI (motivo a quadri nei colori nero, grigio, beige e rosso scuro)

(Causa T -329/10)

(2010/C 288/86)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: V. Fraas GmbH (Helmbrechts-Wüstenselbitz, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Würtenberger e R. Kunze)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 giugno 2010, procedimento R 191/2010-4;

— condannare l' Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Ricorso proposto il 10 agosto 2010 — Leifheit/UAMI-Vermop Salmon (Twist System)

(Causa T-334/10)

(2010/C 288/87)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Leifheit AG (Nassau, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Hasselblatt e V. Töbelmann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vermop Salmon GmbH (Gilching, Germania)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare le decisioni della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 maggio 2010, procedimenti riuniti R 924/2009-1 e R 1013/2009-1;

— condannare l'Ufficio per l'armonizzazione alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente;

— qualora la Vermop Salmon partecipi al procedimento, in qualità di interveniente, condannarla alle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «Twist System» per prodotti delle classi 7, 8 e 21.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Vermop Salmon GmbH.

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: il marchio denominativo «TWIX» per prodotti della classe 21 e il marchio denominativo «TWIXTER» per prodotti delle classi 9, 12, 21, 22 e 25.

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento parziale della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso della Vermop Salmon, diretto a respingere il marchio della ricorrente per ulteriori prodotti, e rigetto del ricorso della ricorrente.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 63, n. 1, del regolamento (CE) n. 207/2009⁽¹⁾, poiché la prima commissione di ricorso dell'UAMI non avrebbe esaminato se le prove dell'uso presentate dalla Vermop Salmon fossero sufficienti a dimostrare un uso effettivo dei marchi comunitari anteriori, nonché violazione dell'art. 57, n. 2, prima e seconda frase, in combinato disposto con l'art. 42, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, dato che le prove dell'uso versate agli atti dalla Vermop Salmon non dimostrano un uso effettivo dei marchi comunitari anteriori; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto i marchi in conflitto non sarebbero simili.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 17 agosto 2010 — Seatech International e a./Consiglio e Commissione

(Causa T-337/10)

(2010/C 288/88)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Seatech International, Inc. (Cartagena, Colombia), Tuna Atlantic, Ltda (Cartagena) e Comextun, Ltda (Cartagena) (rappresentante: avv. F. Foucault)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullare il regolamento della Commissione 28 maggio 2010, n. 468, in quanto designa il battello Marta Lucia R come nave dedita ad attività di pesca INN;
- annullare il regolamento del Consiglio 29 settembre 2008, n. 1005, e di conseguenza annullare il regolamento della Commissione 28 maggio 2010, n. 468, in quanto attua un procedimento diretto ad individuare navi dedite ad attività di pesca INN, perché non rispetta il principio del contraddittorio ed è fonte di discriminazione;
- dichiarare che la nave Marta Lucia R non è dedita ad attività di pesca INN.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti, proprietaria e gestore dell'imbarcazione da pesca Marta Lucia R, nonché acquirente del pesce pescato, sollecitano l'annullamento del regolamento (UE) della Commissione 28 maggio 2010, n. 468, che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata⁽¹⁾ (in prosieguo: l'«elenco INN UE») che designa la nave Marta Lucia R come nave coinvolta in attività di pesca illecita, non dichiarata e non regolamentata. Le ricorrenti sollecitano anche l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio⁽²⁾ n. 1005/2008, che sancisce la procedura che consente di redigere detta lista INN EU.

Le ricorrenti affermano che la nave Marta Lucia R è stata iscritta sulla lista INN dell'Unione europea per il solo fatto che era stata iscritta su un elenco di navi considerate dedite ad attività di pesca illecita, non dichiarata e non regolamentata, redatta dalla Commissione Interamericana per il Tonno tropicale (in prosieguo: l'«elenco INN CITT»).